

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

209° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1988

—————

INDICE**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato	Pag.	7
Questioni regionali	»	3

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri	Pag.	8
RAI-TV - Pareri	»	8

CONVOCAZIONI	Pag.	11
--------------------	------	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente
AUGUSTO BARBERA

La seduta inizia alle ore 16,45.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI COLLEGAMENTO TRA PARLAMENTO E REGIONI. ESAME DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO FINALE.

Il presidente Barbera propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso consentendo la Commissione. Osserva quindi che si è giunti alla fase conclusiva dell'indagine conoscitiva, di cui ripercorre brevemente le tappe, con l'acquisizione della relazione del deputato Riggio e la conseguente approvazione del documento finale. Ricorda che giovedì prossimo avrà luogo l'audizione del ministro Maccanico, che consentirà di tener conto del punto di vista del Governo, e, al termine, la successiva seduta concluderà l'indagine, in modo che sia possibile sincronizzarsi con il dibattito in corso sulle riforme istituzionali che impegna i due rami del Parlamento.

Il relatore Riggio, sintetizzando oralmente la relazione scritta da lui predisposta che provvederà a far trasmettere a tutti i commissari, richiama anzitutto il precedente lavoro della Commissione attuato nelle passate legislature diretto a focalizzare in generale le problematiche del rapporto tra Stato e regioni, formalizzato in altrettante indagini conoscitive. Ripercorre quindi i punti focali della presente indagine, come individuati dalla introduzione effettuata all'avvio dal presidente Barbera. I dati acquisiti offrono a suo avviso spunti sia di conferma sia di accentuazione dello stato di malessere che caratterizza i rapporti tra Stato e Regioni. Nel corso delle *hearings* sono state avanzate proposte specifiche in direzione della

revisione strutturale del Parlamento in funzione garantista della partecipazione regionale alle attività parlamentari e non si è mancato di segnalare l'implicazione sotto il profilo politico delle varie opzioni. La maggior parte degli intervenuti ha espresso peraltro la tendenza a preferire la strada della modifica dei regolamenti parlamentari ad ogni altra, come garanzia procedurale o come momento di individuazione di una specifica sede di evidenziazione e di confronto delle istanze regionali nei confronti della legislazione parlamentare.

Le indicazioni che si sente di riassumere sono del seguente tenore: 1) i rapporti tra Parlamento e Regioni costituiscono solo un aspetto parziale della complessità dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, ciò che significa che la questione può trascendere l'ambito della legislazione; 2) per effetto congiunto della normativa sui trasferimenti delle funzioni, delle leggi di settore nelle materie di competenza regionale dei meccanismi di funzionamento ormai invalsi si è determinata una situazione per cui lo Stato eroga i fondi e l'apparato autonomistico eroga i servizi. Da qui la pressione dell'utenza verso le periferie che a discolpa delle proprie inefficienze, adducono la carenza dei fondi statali. Ecco quindi che una quota di autonomia finanziaria regionale e locale diventa indispensabile per la ricostruzione di un corretto quadro di governo e di decisioni; 3) l'opzione di tipo procedimentale anziché strutturale nel campo della revisione dei rapporti tra Parlamento e Regioni sembra emergere come quella dotata del maggior credito; 4) l'esperienza degli anni settanta ha rivisto come illusoria l'idea che il sistema politico italiano sia attraversato da una nuova linea di demarcazione sostitutiva di quella precedente, che correva lungo le linee dei partiti: quella del rapporto tra Stato e Regioni. Ma il realistico richiamo, effettuato nel corso della indagine conoscitiva, alla struttura dei partiti come dimensione tuttora fondamentale della lotta politica dovrebbe mettere in guardia contro l'utopia di una

ridefinizione dei rapporti tra Stato e Regioni che sia neutra rispetto a quella dimensione. Da qui l'enfasi sui meccanismi elettorali come i soli idonei a modificare incisivamente il quadro politico.

Si augura quindi che il dibattito in Commissione consenta di individuare le modifiche che coerenza e realismo politico qualifichino come le più necessarie ed urgenti per l'effettiva valorizzazione dell'autonomia regionale.

Dà infine conto dello schema di documento finale da lui predisposto che risulta del seguente tenore:

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI COLLEGAMENTO TRA PARLAMENTO E REGIONI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, a conclusione dell'indagine conoscitiva sui collegamenti fra Parlamento e Regioni, esprime le seguenti considerazioni e i seguenti orientamenti:

I. I collegamenti che si sono instaurati fin qui fra Parlamento e Regioni sono stati scarsi o frammentari ed episodici. Gli strumenti formali che avrebbero dovuto assicurare alcune forme tipiche di collegamento (iniziativa legislativa delle Regioni prevista dall'articolo 121 della Costituzione, le leggi cornice statali di cui all'articolo 117, i controlli di merito di cui all'articolo 127 della Costituzione) o hanno avuto scarsa applicazione o sono stati distorti e snaturati. Gli altri strumenti di collegamento resi possibili dalle consultazioni, il più delle volte informali, attivate presso le Commissioni di merito non sempre hanno consentito di conoscere in modo sufficiente ed univoco gli orientamenti regionali.

In particolare:

a) i progetti di legge regionali non hanno rappresentato un valido impulso all'attività legislativa del Parlamento sia perchè strumento poco utilizzato dalle Regioni sia perchè il Parlamento ha dato scarsissimo seguito a dette iniziative.

La commissione è dell'avviso che apposite norme nei Regolamenti di Camera e Senato potrebbero utilmente prescrivere che entro

tempi determinati sia resa da parte della Camera interessata una decisione sul seguito del progetto e sia comunque consentito a un rappresentante della regione presentatrice di intervenire per illustrare il progetto presso la Commissione competente.

b) il controllo di merito sulle leggi non è mai stato attivato dal Governo sia perchè la legislazione nazionale è talmente dettagliata e invasiva da non consentire il più delle volte indirizzi legislativi regionali nazionali, e quindi in grado di contrastare con «interessi nazionali», sia perchè il Governo (e la Corte Costituzionale non ha contrastato tale orientamento) ha sempre preferito la via della giurisdizionalizzazione dei conflitti fra Stato e Regioni.

La Commissione è dell'avviso che il Parlamento debba invitare il Governo, nel caso in cui se ne manifestino i presupposti, a rispettare la distinzione di competenze stabilita dall'articolo 127 della Costituzione fra Corte Costituzionale, competente per le questioni di legittimità, e le Camere, competenti per le questioni di merito.

c) le poche leggi cornice, corrispondenti alle materie dell'articolo 117 della Costituzione e delle altre norme degli Statuti speciali, che avrebbero dovuto stabilire secondo la Costituzione stessa, solo «principi fondamentali», sono state soppiantate da migliaia ormai di leggi, spesso minute e dettagliate, che hanno determinato non pochi effetti negativi, tra cui:

1) invasione delle competenze regionali, sia delle Regioni a statuto ordinario che delle stesse regioni a statuto speciale;

2) sedimentazione di una legislazione statale e regionale sovrapposta e aggrovigliata che ha reso spesso assai incerta la stessa individuazione del diritto vigente per i cittadini, per le imprese, per gli operatori del diritto, per la stessa amministrazione statale, regionale, locale;

3) accentuata settorializzazione delle entrate regionali ormai vincolate nella destinazione per circa il 92 per cento del totale. Vincoli determinati non per grandi settori di spesa ma per microsettori, rendendo assai difficile la programmazione regionale e rigida la stessa spesa statale.

II. Le trasformazioni intervenute nei rapporti tra legislazione nazionale e legislazione regionale richiamate nel punto c), ad avviso della Commissione, presentano aspetti gravi e preoccupanti, tali da far ritenere non più rinviabile l'adozione di misure che evitino il caotico sovrapporsi, nella stessa materia, di leggi statali e regionali.

La Commissione non ritiene oggi percorribile la strada della revisione costituzionale dell'articolo 117 della Costituzione, che ha sancito la compresenza di leggi statali e regionali nella stessa materia, per elevare, come pure è stato proposto, la competenza «concorrente» a competenza «esclusiva», analoga a quella prevista per le Regioni a Statuto speciale.

La Commissione, tenuto conto delle tendenze al regionalismo cooperativo verso cui sono indirizzate l'attività legislativa e la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, è dell'avviso che si debbano rafforzare le forme di collegamento fra Parlamento e Regioni, da perseguirsi nell'ambito della revisione del bicameralismo perfetto su cui è impegnato il Senato della Repubblica, non escludendo la strada di forme di integrazione del Senato con rappresentanti regionali. Tale soluzione istituzionale, presentata alla Commissione dai Presidenti delle Giunte regionali e dai Presidenti dei Consigli regionali, e raccomandata da alcuni degli studiosi consultati, trova riscontro a tutt'oggi in sede parlamentare nei progetti Bassanini ed altri, Camera n. 30, e Ritz e altri, Senato n. 35. Tale soluzione peraltro è stata espressamente esclusa negli interventi della maggioranza dei rappresentanti di gruppi parlamentari nelle sessioni istituzionali di Camera e Senato svoltesi nelle sedute del 18 e 19 maggio 1988.

La Commissione è dell'avviso che, senza compromettere soluzioni istituzionali che comportino una revisione costituzionale, sia possibile, in sede di riforma dei regolamenti parlamentari di Camera e Senato, dare vita a idonei collegamenti funzionali e procedurali fra il Parlamento e le Regioni.

A quest'ultimo fine la Commissione richiama oltre a quanto detto sopra nel punto a) e nel punto b), gli orientamenti espressi, all'unanimità, nelle precedenti legislature (che aveva-

no formato oggetto di proposte - Camera dei deputati, IX legislatura, *Doc. II, 1* - di modificazione al Regolamento iniziativa dei deputati Bassanini, Baslini, Fusaro, Labriola, Moschini, Nenna D'Antonio, Triva; Senato della Repubblica IX legislatura, *Doc. II, 8* d'iniziativa dei senatori Alberti, Cartia, Colombo Svevo, Cossutta, Di Lembo, D'Onofrio, Garibaldi, Gerbez, Guarascio, Mancino, Melandri, Melotto, Meriggi, Mezzapesa, Muratore, Ranalli, Spano Ottavio, Stefani e Tomelleri) volti a far sì che la Commissione per le questioni regionali, sia inserita nel procedimento legislativo al duplice scopo di:

a) arricchire il procedimento legislativo con un parere reso da una Commissione che la Costituzione stessa ha definito «per le questioni regionali» e come tale atta a garantire equilibrati raccordi fra interessi nazionali e interessi regionali;

b) costituire sede per l'acquisizione di pareri qualificati delle Regioni su soluzioni legislative che involgono le competenze delle stesse.

A quest'ultimo fine detta riforma regolamentare dovrebbe prevedere che la Commissione si riunisca con l'intervento di un rappresentante del Governo e possa stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame dei progetti assengati, l'audizione di rappresentanti delle Regioni interessate.

La Commissione, confortata anche dal parere degli esperti, non ritiene che possa far ostacolo all'inserimento nel procedimento legislativo dei pareri della Commissione per le questioni regionali la circostanza che si tratterebbe di pareri resi da una Commissione bicamerale ad uno dei rami del Parlamento, trattandosi di pareri non vincolanti. Un rafforzamento del parere può essere conseguito stabilendo che qualora la Commissione competente per materia non ritenga di aderire al parere della Commissione per le questioni regionali, e questa insista, in Presidente della Camera o il Presidente del Senato possano stabilire che il predetto parere abbia gli effetti previsti per i pareri delle Commissioni «filtro» di Camera e Senato, dall'articolo 93-tre *bis*, del Regolamento della Camera.

Se i Gruppi si dichiarano d'accordo su tale

schema, l'ulteriore passo potrebbe essere quello di sottoscrivere una ipotesi di proposta di modifica regolamentare da sottoporre all'attenzione delle Giunte per il Regolamento della Camera e del Senato.

Il deputato Altero Matteoli ritiene che, ad un primo sommario esame, il documento finale sia suscettibile di alcuni aggiustamenti; anche per questo sarebbe forse preferibile acquisire la relazione scritta prima di avviare il dibattito. Fin d'ora tuttavia tiene a far presente che dubita che possa bastare una sola seduta per concludere l'*iter* della indagine.

Si apre quindi una breve discussione avente

per oggetto il calendario delle sedute già convocate dalla Commissione, nel corso della quale intervengono i deputati Matteo Piredda ed il senatore Giovanni Melotto nonché il presidente Barbera, il quale conclude invitando a tener ferme le sedute programmate in modo da evitare che la Commissione si esprima dopo che il dibattito sulle riforme istituzionali si sia concluso.

La discussione sulla relazione e sullo schema di documento finale è quindi rinviata alla seduta di giovedì prossimo alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 17,20.

**COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL
SEGRETO DI STATO**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente
SEGNI

La seduta inizia alle ore 17,15.

Il Comitato esamina gli aspetti di sua competenza della vicenda del sequestro dell'assessore *Ciro Cirillo*, anche alla luce della recente sentenza-ordinanza del Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli.

La seduta termina alle ore 18,20.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione, per il disegno di legge deferito, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali (1373), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole sui presupposti costituzionali.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione per la Pubblicità ed i criteri di spesa

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente
ACQUAVIVA

La seduta inizia alle ore 19.

ESAME DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DEL LIMITE MASSIMO DEGLI INTROITI PUBBLICITARI PER IL 1988

Il senatore Acquaviva illustra l'ultima proposta di delibera, già avanzata nell'ultima seduta della Commissione plenaria. Ritiene che la stessa potrebbe contenere ulteriori integrazioni, con un più specifico riferimento all'articolo 21 della legge n. 103 del 1975 che potrebbe essere ripreso al punto 2) della proposta originaria.

Il senatore Golfari si sofferma sulle difficoltà che impediscono o ritardano la definizione di una possibile soluzione. Non si dimentichi che il Parlamento ha all'ordine del giorno la modifica dell'attuale normativa, ne deriva pertanto che la proposta per il tetto 1988 deve tener conto dell'insieme delle proposte esistenti sul tappeto. Deve comunque aggiungere che la proposta illustrata dal senatore Acquaviva difficilmente potrà costituire una base di compromesso, anche perchè in essa non è indicato un limite in termini quantitativi, come prescritto dall'articolo 21 della legge n. 103 del 1975.

Il deputato Veltroni, si rende conto di essere posto di fronte ad un tentativo quasi disperato. Risulta infatti difficile una ricerca di oggettività in un campo in cui le pressioni hanno una valenza determinante. Le più recenti proposte della maggioranza si muovono alla fine secondo una metodologia, analoga a quella indicata in precedenza dal suo gruppo. Sulla base di queste premesse è quindi possibile approfondire la discussione. Conclude il suo intervento soffermandosi sull'esigenza di mantenere solo un indice di affollamento massimo, al fine di semplificare enormemente un problema, altrimenti difficilmente solubile.

Il deputato Servello ritiene che il metodo proposto dal deputato Veltroni non possa essere applicato, stante le disposizioni di legge, tuttora in vigore, che definiscono un criterio completamente diverso. Simili innovazioni

dovrebbero pertanto essere preventivamente introdotte a livello legislativo. Analoghi rilievi deve fare alla proposta emendativa del senatore Golfari. Mentre nei confronti della proposta Lipari deve manifestare tutta la sua contrarietà.

Valutate le diverse proposte, nei loro aspetti quantitativi, ricorda che in una precedente seduta era stata avanzata la proposta di definire congiuntamente il tetto '88 e '89. Ciò consentirebbe di ridurre il tetto '88 rispetto all'ipotesi FIEG, senza determinare contraddizioni nella gestione finanziaria della RAI.

Il senatore Lauria, nel soffermarsi sulle difficoltà di giungere ad una soluzione conclusiva, ritiene che l'unica alternativa percorribile sia quella di giungere, almeno per il 1988, alla definizione di uno specifico limite quantitativo. L'indicazione di una cifra precisa consentirebbe di far superare ogni equivoco.

Il deputato Leccisi, nel soffermarsi sulla proposta Acquaviva, sottolinea i nessi intercorrenti tra quest'ultima e la delibera relativa all'anno precedente. Le audizioni svolte dalla Sottocommissione, hanno fornito elementi di valutazione che non possono essere trascurati. Valutati gli attuali andamenti del mercato pubblicitario, ritiene che il maggiore incremento del tetto rispetto al 1987, non ne possa superare la relativa dimensione, a prescindere da qualsiasi altra considerazione.

Conclude quindi proponendo di fissare per il 1988 una cifra conseguente, che tenga conto degli andamenti reali del mercato, in ossequio all'articolo 21 della legge 103 del 1975.

Il senatore Gualtieri manifesta il timore che ancora una volta la Sottocommissione non riesca a decidere. Le diverse indicazioni numeriche, implicite nelle diverse proposte presentate, rendono infatti difficile ogni possibile mediazione. Propone pertanto di chiudere per il 1988 sulla base della vecchia normativa, con l'intesa che ad essa, per il futuro, non si faccia più ricorso. Ciò semplificherebbe il problema, consentendo margini altrimenti impossibili e le ricerche di un valore intermedio tra le diverse proposte. Accompagnando un simile accordo con la definizione di un nuovo metodo.

Dopo intervento del deputato Servello, il deputato De Lorenzo, nel ricordare i vincoli

normativi che condizionano l'attività della Commissione, fa osservare che il ritardo accumulato è conseguenza di un'errata valutazione degli andamenti di mercato, come recepiti nell'accordo FIEG-RAI. Accordo che la prima ha già del resto denunciato. Ricordate le carenze gestionali della Concessionaria, ritiene sia giusto contenere i relativi finanziamenti per indurre scelte di razionalizzazione produttiva.

Lamenta quindi che la SIPRA, dando attuazione all'accordo con la FIEG, abbia raccolto tutta la relativa pubblicità, quando era chiaro che doveva limitarsi ai valori del precedente anno.

Conclude il suo intervento riaffermando l'esigenza di un atteggiamento rigoroso nei confronti della attività complessiva svolta dalla Concessionaria.

Il deputato Veltroni, nel riprendere la proposta avanzata dal senatore Gualtieri, concorda con la metodologia prefigurata. Per il 1988 si dovrebbe definire la cifra del tetto, ed individuare, nel contempo, la metodologia per il 1989.

L'alternativa a questa proposta dovrebbe essere la semplice indicazione del tetto in proposte da votare in reciproca contrapposizione.

Il senatore Golfari ritiene forse possibile un tentativo che sposti in avanti la discussione. La crisi dell'articolo 21 della legge n. 103 del 1975 mostra tutte le sue rughe fino al punto da risultare inapplicabile. Troppe cose sono nel frattempo cambiate. Propone di conseguenza di adottare soluzioni che non siano penalizzanti nei confronti di tutti i soggetti operanti in un sistema che resta comunque unitario. Ecco perchè l'invito del senatore Gualtieri lo trova sensibile. Può quindi convenire con l'ipotesi metodologica avanzata, fino a proporre un azzeramento delle proposte finora presentate.

Il deputato Veltroni ritiene che una strada percorribile sia quella di fissare il «tetto» per il 1988, ipotizzare poi indici di affollamento calibrati da verificare in successive audizioni prima di proporre il nuovo sistema per il 1989.

Il senatore Acquaviva, soffermandosi sulle trasformazioni intervenute sul sistema radiotelevisivo, ricorda i motivi che lo hanno portato

a respingere la proposta avanzata dal deputato Veltroni per giungere ad una ipotesi che comportasse la definizione di un punto di equilibrio dell'intero sistema. La complessità della sua prima proposta di delibera era il risultato delle trasformazioni nel frattempo intervenute nella dinamica del mercato. La ricerca di questo punto di equilibrio resta ancora l'obiettivo da perseguire. Al di fuori di questa prospettiva resta il puro e semplice «patteggiamento» come stato l'accordo RAI-FIEG: uno scambio, quindi, come potrebbe essere l'accordo da varare in Commissione.

Ritiene che su questi aspetti si debba riflettere onde risolvere razionalmente un problema che altrimenti non avrebbe soluzione. In questo contesto il problema della «cifra» resta secondario, anche se dell'articolo 21 della legge n. 103 del 1975 si dovrà comunque tener conto.

Per quanto riguarda invece l'indice di affol-

lamento, esso va legato al problema delle tariffe ed entrambi questi parametri al punto di equilibrio da perseguire.

Conclude riaffermando l'esigenza di difendere una posizione che resta di principio.

Il senatore Golfari dichiara quindi di ritirare la proposta a sua firma, avanzata nella precedente seduta, per favorire una possibile soluzione.

Il senatore Lauria chiede al senatore Acquaviva se intende ritirare la proposta a sua firma.

Il senatore Acquaviva ritiene invece opportuna una ulteriore riunione, precisa poi, ad una precisa richiesta del deputato Leccisi che l'incremento medio del mercato pubblicitario non dovrebbe superare il 13 per cento.

Il deputato Servello dichiara di ritenere esaurito il lavoro della Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 21.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 15,30

In sede referente

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali (1373) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988 (1374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa (1376).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987 (902).
- Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984 (1145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987 (1146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986 (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e degli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983 (1154) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)*Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 15**In sede consultiva*

- I. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988 (1374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge e di emendamenti ad essi relativi:
- Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate (656).
 - Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1317)

FINANZE E TESORO (6^a)*Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 15**In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie (1334).

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (1333).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria (1164).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 1301, concernente materia tributaria: audizione di una rappresentanza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

ISTRUZIONE (7^a)*Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 15**Affari assegnati*

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Programma di interventi, predisposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.

In sede deliberante

- I. Discussione dei disegni di legge:
- BOGGIO ed altri. - Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali (1218).

- Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka (1260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (951).
- Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati (1191) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati BASSANINI ed altri. - Ordinamento della professione di guida alpina (1196) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- COVELLO ed altri. - Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666).
- SALERNO ed altri. - Istituzione in Matera di un «Collegio del Mondo Unito» per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione internazionale (852).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate (656).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 15

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, del seguente documento:

- Piano energetico nazionale (Doc. LXIV, n. 1)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 16

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- DELL'OSSO ed altri. - Modifica alla legge 7 maggio 1965, n. 459, recante disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti (616).
- BOMPIANI ed altri. - Collocamento fuori ruolo del personale apicale medico delle unità sanitarie locali (235).
- VENTRE ed altri. - Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane (684).
- ONGARO BASAGLIA ed altri. - Provvedimenti per la programmazione, l'attuazione e il finanziamento dei servizi di salute mentale ad integrazione ed attuazione di quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (465).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- AZZARETTI ed altri. - Istituzione del servizio trasfusionale nazionale (926).

- Deputati CECI BONIFAZI ed altri. - Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (1111) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, n. 291, concernente la revisione della categoria delle minorazioni e malattie invalidanti.

**Giunta
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 15

In sede consultiva

Esame di progetti di atti comunitari, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183:

- Proposta modificata di direttiva CEE del 21 marzo 1988, n. 154, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività radiotelevisive.

- Proposta modificata di direttiva CEE del 15 gennaio 1988, n. 15, sui fondi propri degli enti creditizi.
- Proposta modificata di direttiva CEE del 7 marzo 1988, n. 118, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari aventi sede sociale fuori di tale Stato membro.
- Proposta modificata di direttiva CEE del 4 gennaio 1988, n. 4, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e di sistemi di garanzia dei depositi.
- Proposta di seconda direttiva CEE del 16 febbraio 1988, n. 715, mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

**Commissione parlamentare per il parere al
Governo sulle norme delegate relative al
nuovo codice di procedura penale**

Mercoledì 26 ottobre 1988, ore 18

Comunicazione del Ministro di grazia e giustizia sui problemi relativi all'attuazione dei decreti delegati concernenti il nuovo codice di procedura penale e il processo a carico di imputati minorenni.